

SALE VLT: CON LA CIRCOLARE AAMS LO STATO "BATTE" I COMUNI UNO A ZERO

Aams mette i punti sulle 'i' nella corsa alle licenze per le [sale giochi](#) dedicate alle Videolotterie. Lo fa [con la circolare](#) dello scorso 16 giugno emanata a seguito della interpretazione autentica dell'art. 88 del testo unico di pubblica sicurezza, disposta dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, di conversione del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40. Nella circolare si precisa che, qualsiasi esercizio commerciale, seppur eventualmente fornito della licenza di cui all'articolo 88 [Tulps](#), non ha titolo all'attività di raccolta di gioco, se sfornito di apposita convenzione di concessione rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. "Si può quindi affermare che, restando in tema di gioco, lo Stato batte il comune uno a zero, perché con le Vlt, l'Amministrazione dei Monopoli mette in un angolo i Comuni: insomma, in materia di gioco la partita la decidono le questure". E' quanto commenta Marilisa Bombi, esperta in disciplina delle attività economiche, alla circolare diretta a concessionari e uffici territoriali con cui l'Amministrazione dà le dritte per l'apertura delle sale cosiddette 'dedicate' ad accogliere gli apparecchi da intrattenimento previsti dal comma 6, lettera b) dell'articolo 110 [Tulps](#). "Nel precisare che la competenza al rilascio della licenza ai sensi dell'art. 88 [Tulps](#) è la Questura, Aams omette di prendere in considerazione le complesse problematiche di natura edilizia ed urbanistica che sottostanno all'esercizio di questo tipo di attività", spiega la Bombi. "Basta scorrere, infatti, una qualsiasi rassegna di giurisprudenza per rendersi conto di quanto ai sindaci stiano strette le misure pro-gioco che sono state emanate in questi ultimi anni e che hanno aumentato la diffusione delle sale giochi. E' di ieri la notizia che un comune della riviera del Garda ha modificato il PRG per impedire l'apertura di una sala Bingo in quanto incompatibile con la residenza, avvallato dal Consiglio di Stato (decisione 8 giugno 2010 n. 3589). Non solo, ma il Centro tutela consumatori utenti di Bolzano ha chiesto aiuto all'Antitrust. Insomma, se da un lato lo Stato crea i presupposti per aumentare l'offerta di gioco, dall'altro i Sindaci frenano. Con le ultime novità in materia di apertura di sale Vlt i nodi rischiano, oggi, di venire al pettine; ciò in quanto il procedimento di rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 88 del [Tulps](#) non presuppone alcuna verifica di compatibilità urbanistica, ma soltanto edilizia. Ciò è giustificato dal fatto che l'attuale [Tulps](#) ha più di settant'anni ed è stato scritto quando i beni giuridici da tutelare erano certamente diversi ed il concetto di urbanistica non era stato neppure ancora elaborato. Oggi che invece è l'urbanistica a ponderare gli interessi contrapposti ed il Comune a stabilire l'uso del territorio in relazione alle funzioni ammesse, le disposizioni vanno riconsiderate. Del resto, una soluzione potrebbe essere quella di istituire specificatamente la destinazione d'uso di 'sala gioco' attraverso una modifica al decreto del 22 febbraio 2010 con il quale sono stati individuati gli ambienti dedicati e fissato il numero massimo di apparecchi installabili, come del resto, dovrebbero essere individuati i medesimi paletti originariamente previsti per i giochi comma 6 in materia di distanze minime da luoghi di culto, scuole e ospedali. E' impensabile, infatti, che gli interessi di far cassa dello Stato prevalgano rispetto agli altri beni primari che dovrebbero essere tutelati".

Vlt. Stefano Sbordoni : “Nuova licenza 88 Tulps per le sale dedicate sperando nei tempio non biblici delle Questure”

In [Personaggi](#)

lunedì 28 giugno 2010 - 12:51:51

(Jamma) Il 16 giugno scorso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha inviato ai dieci concessionari delle rete telematica, agli uffici territoriali e per conoscenza anche a Sogei, una circolare (prot. 2010/21055/Giochi/ADI), con oggetto: “sistemi di gioco Vlt di cui all'articolo 110 comma 6, lettera b) – Autorizzazione di cui all'articolo 88 Tulps per le sale dedicate”.

“Lo scopo del provvedimento – spiega l'avvocato Stefano Sbordoni -dovrebbe essere quello di porre fine a tutte le diatribe relative all'individuazione dei luoghi dove sarà possibile installare i nuovi apparecchi da intrattenimento, le VLT. La norma ispiratrice della circolare del 16 giugno sembrerebbe essere il decreto incentivi: ed infatti l'Amministrazione dopo aver citato quanto aggiunto al decreto incentivi in sede di conversione, rileva che: “Dalla lettura congiunta del nuovo comma 2-ter e 2-quater” dell'art. 2 della legge n. 73/10, di conversione del decreto legge n.40/10, “e sulla base di quanto emerso da specifici incontri con il Ministero dell'Interno, deriva che dal giorno successivo alla pubblicazione della norma citata, i soggetti interessati all'apertura di una sala nella quale installare apparecchi” di cui all'art. 110 TULPS, comma 6, lett. b) del TULPS “potranno presentare, presso i competenti uffici, la richiesta di autorizzazione di polizia di cui all'articolo 88 del TULPS sulla base dell'esistenza di un rapporto contrattuale con uno dei dieci concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 del TULPS” .

Nel prosieguo della circolare vengono inoltre ribadite le sedi dove possono essere installati i nuovi apparecchi,, così come individuate nel decreto prot. 124/CGV del 22 gennaio 2010, e più specificatamente: a) nelle sale bingo di cui al D.M. del 31 gennaio 2000 n.29, che “abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in misura non superiore ad 1/3 della superficie adibita allo svolgimento del gioco del bingo”; b) nelle agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli e su eventi non sportivi di cui al D.M. 111/06; c) nelle agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al D.P.R. n. 169/98; d) nei negozi di gioco di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto legge del 4 luglio 2006 n. 223 aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico (all'interno dei corner –ippici e sportivi- quindi non possono essere installati); e) nelle sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito, prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori; e da ultimo, f) negli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del Tulps. Ne deriva che le sale bingo e le agenzie di scommesse (ippiche e sportive) ed i negozi bersani già muniti di licenza ex art. 88 TULPS, dovranno comunque ottenere una ulteriore autorizzazione da parte delle questure di competenza, dopo che le stesse abbiano svolto i dovuti sopralluoghi. Per le altre due tipologie (sale giochi e ambienti dedicati) si parla di nuova licenza ex art. 88 TULPS; per le prime l'iter, qualora possiedano i prescritti requisiti di natura soggettiva contemplati dalla legge e l'autorizzazione di cui all'articolo 86 TULPS, la procedura per

l'ottenimento della nuova licenza ex art. 88 TULPS dovrebbe essere veloce; i titolari degli ambienti dedicati sembrano destinati invece a fare la "trafila", rispettando i tempi, che si spera non siano biblici, delle competenti questure".

*Stefano Sbordoni avvocato cassazionista, è docente di Diritto dell'Informatica alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università della Tuscia. Svolge docenze presso la Scuola Superiore della Economia e Finanze.

Dall'Aams informazioni per l'autorizzazione 88 T.U.L.P.S. per le sale dedicate

In [Tecnica](#)

giovedì 17 giugno 2010 - 13:30:35

(Jamma) L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha provveduto a comunicare a quanti interessati all'apertura di una sala dedicata ai sistemi di gioco (VLT)

di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) che:

La legge n. 73 del 22 maggio 2010 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40 conosciuto come decreto incentivi prevede, tra l'altro, l'inserimento all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010 n.40, dopo il comma 2, dei commi 2-ter - 2-quater: "...2-ter. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, e` da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2-quater. La licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e` richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni. Nell'ambito del piano straordinario di contrasto del gioco illegale di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio e alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni..."

Dalla lettura congiunta del nuovo comma 2-ter e 2-quater della norma citata, entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010, con quanto disposto dall'articolo 88 del T.U.L.P.S., che prevede il rilascio della licenza esclusivamente a: "...soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione...", e sulla base di quanto emerso da specifici incontri con il Ministero dell'Interno, deriva che dal giorno successivo alla pubblicazione della norma citata, i soggetti interessati all'apertura di una sala nella quale installare apparecchi di all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S., potranno presentare, presso i competenti uffici, la richiesta dell'autorizzazione di polizia di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. sulla base dell'esistenza

di un rapporto contrattuale con uno dei dieci concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S.. Tale presupposto potrà essere asseverato documentalmente presentando, in allegato alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione di polizia, copia del relativo contratto con il concessionario di rete.

Resta chiaro, alla luce di quanto detto, che la licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S., ove rilasciata, acquista efficacia esclusivamente quando si verifichi l'ugualmente necessaria autorizzazione all'installazione di cui si riporta una bozza in allegato 1.

Con riferimento alle tipologie di sala il decreto prot. n. 124/CGV del 22 gennaio 2010 relativo alla disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S., stabilisce all'articolo 9 che : "Gli apparecchi videoterminali possono essere installati esclusivamente in:

- a. sale bingo di cui decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in misura non superiore ad 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del bingo;
- b. agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto direttoriale 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006;
- c. agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto interdirettoriale 2006/16109 del 12 maggio 2006;
- d. negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- e. sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori;
- f. esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S..".

Per quanto concerne le sale bingo (art. 9 lettera a), nonché, le sale deputate alla raccolta delle scommesse (lettere b, c, d), tali tipologie, per l'esercizio della propria attività, devono essere già munite di un'autorizzazione ex articolo 88 del T.U.L.P.S.. Come da intese intercorse tali tipologie di sala potranno beneficiare del rilascio dell'autorizzazione stessa subordinatamente all'effettuazione dei sopralluoghi ad opera delle questure di competenza.

L'autorizzazione di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. potrà essere ottenuta con riferimento alle sale giochi di cui alla lettera e), cui sia stata rilasciata, previo accertamento dei prescritti requisiti di natura soggettiva, l'autorizzazione di cui all'articolo 86 del T.U.L.P.S., analogamente a quanto già detto per le sale di cui alle prime quattro lettere, subordinatamente all'effettuazione dei sopralluoghi ad opera delle questure di competenza. Diversamente per le sale che esercitino la propria attività in virtù di dichiarazione iniziale cui non ha fatto seguito il rilascio formale della licenza in parola, per le quali si ritiene che le procedure relative all'acquisizione della licenza ex articolo 88 debba essere attivata nella sua completezza.

Infine le sale di cui alla lettera f) seguiranno il normale iter per l'ottenimento dell'autorizzazione con i tempi necessari all'asseveramento dei requisiti.

In relazione a tanto visti i tempi necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione, si ravvisa la necessità che i concessionari di rete si adoperino per l'avvio delle attività necessarie all'istruzione delle richieste di autorizzazione presso gli Uffici competenti,

indipendentemente dallo stato di avanzamento del collaudo dei propri sistemi di gioco e quindi dall'effettiva possibilità di raccogliere gioco presso le sale.

San Benedetto contro le slot: regolamento comunale per limitare le sale giochi

In [Cronache](#)

lunedì 28 giugno 2010 - 12:49:16

(Jamma) Sempre più numerosi sono i comuni che dichiarano guerra alle sale giochi per tutelare i propri cittadini. Anche il comune di San Benedetto del Tronto, sulla scia dei precedenti casi di Empoli, Genova e Merate, discuterà presto in consiglio comunale l'approvazione del "Regolamento per l'apertura di sale giochi e l'installazione di apparecchi da gioco".

Solo la scorsa estate, l'amministrazione marchigiana aveva inasprito il provvedimento che regolava il settore con sanzioni di chiusura temporanea integrale a tutti gli esercizi commerciali che ospitavano slot machine "truccate".

Un fenomeno, quello del gioco, purtroppo sempre più diffuso anche in Riviera.

Così il Municipio ha deciso di dare un freno agli esercizi dov'è possibile trovare slot-machine e videopoker.

Un importante documento che punta a garantire dei «limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio» e ad «un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza».

I locali già esistenti dovranno adeguarsi alle prescrizioni relative alle informazioni da offrire ai giocatori, tramite opportuno materiale sui rischi connessi al gioco e «i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche».

Invece, i nuovi esercizi, o coloro che intendono installare "videopoker" per la prima volta, dovranno seguire prescrizioni più restrittive, su parcheggi e distanze da altre attività circostanti. L'apertura di nuove sale giochi non sarà ammessa «nell'arco di 500 metri da scuole primarie e secondarie, impianti sportivi e centri parrocchiali».

Sia per sale giochi che per locali con videopoker dovranno essere garantiti parcheggi privati e rispetto delle normative sulle barriere architettoniche. Se le sale giochi avranno una superficie superiore a 300 metri quadrati, per la loro apertura si dovrà presentare «documentazione relativa all'impatto sulla viabilità interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività».

Restrizioni, infine, anche per l'installazione di "videopoker" in locali che non esercitano la somministrazione di alimenti e bevande o circoli privati: quelli fino a 100 metri quadrati di superficie non potranno avere più di due macchine; una in più ogni ulteriori 100 metri. E in nessun caso più di 4 videopoker in tutto.

Azzano Decimo. Il Comune regola le sale da gioco

In [Cronache](#)

lunedì 28 giugno 2010 - 12:40:45

(Jamma) Nell'ultima seduta consiliare il Comune di Azzano Decimo ha approvato il regolamento per la gestione delle sale giochi, bocciando i quattro emendamenti presentati dai consiglieri di Azzano Si

[> Pordenone. Anche il comune di Azzano Decimo impegnato per limitare il gioco d'azzardo](#)

Tra questi, la proposta di chiusura alle 23 invece che alle 24 per i locali sottostanti le abitazioni, e una distanza di 400 metri da scuole e luoghi di culto anziché 200. Per la prima volta l'amministrazione si è dotata di un proprio regolamento in materia, diviso in dodici articoli. Durante la seduta l'assessore Massimo Piccini ha sottolineato che «il gioco è vietato ai minori di 14 anni, i quali non possono accedere ai locali se non accompagnati da familiari o altro parente maggiorenne, e l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni è vietato ai minori di 18 anni». Tra le norme introdotte dal regolamento è previsto che l'orario di apertura delle sale giochi venga determinato dal sindaco, il quale può anche variarlo: quello standard è stato fissato dalle 11 alle 13 e dalle 16.30 alle 24. Il consigliere comunale Roberto Innocente durante la seduta ha ricordato come «la dipendenza da gioco stia diventando un'emergenza nazionale» e come le richieste di questo tipo di attività «possano creare problemi fra i ragazzi e adolescenti: l'argomento va sicuramente normato ma non è abbastanza», riferendosi al mancato accoglimento degli emendamenti. «Se avessimo scelto i 400 metri come distanza, non avrebbero potuto esercitare» ha risposto Piccini,

ricordando come queste attività non abbiano avuto fortuna nella cittadina, dato che ben due locali a distanza di tempo hanno chiuso. Sulla questione dell'orario fissato fino alle 24 è intervenuto Alberto Locatelli (An): «Credo che il centro urbano debba essere sì una zona protetta ma non un dormitorio: la piazza deve vivere, in particolare nel periodo estivo».

Pordenone. Anche il comune di Azzano Decimo impegnato per limitare il gioco d'azzardo

In [Cronache](#)

lunedì 24 maggio 2010 - 09:59:55

(Jamma) Si allunga la lista dei comuni che stanno lavorando alla predisposizione di un regolamento per le sale gioco. Questa volta spetta ad Azzano Decimo, comune in provincia di Pordenone, che nei giorni scorsi ha visto impegnati maggioranza e opposizione nel disciplinare il gioco d'azzardo nel territorio comunale.

Il provvedimento prende in considerazione non solo le sale gioco tout court, ma anche gli esercizi pubblici dove verranno installate apparecchi da intrattenimento e riguarderà principalmente le aperture di nuove sale giochi: infatti gli esercizi già attivi dovranno attenersi al regolamento nel momento in cui dovessero presentarsi modifiche sostanziali ai locali, lo spostamento dell'attività oppure la cessione della licenza o il subingresso. Con questo provvedimento, quindi, l'amministrazione intende limitare la proliferazione degli esercizi provvisti di macchinette – le quali dovranno essere posizionate in determinati punti dei locali – e disciplinarne l'orario di apertura: dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 21 nel periodo invernale e fino alle 23 nei mesi estivi. Fermo restando che il Comune si doterà senz'altro di questo strumento – peraltro richiesto esplicitamente diverso tempo fa dagli esponenti dell'opposizione –, la commissione non ha però ancora trovato un'intesa in merito alle ubicazioni delle future sale gioco: la proposta dell'amministrazione è ferma a 200 metri dai luoghi di culto e dalle scuole, una distanza ritenuta ragionevole in quanto, se fosse maggiore, rischierebbe di isolare troppo l'attività dal centro cittadino e, in ogni caso, non costituirebbe un deterrente per i ragazzi più giovani (l'accesso è comunque vietato ai minori di 14 anni), disposti a percorrere un tratto di strada più lungo pur di giocare. Tutti d'accordo sul fatto che il regolamento debba dare il buon esempio, ma il Comune «non può sostituirsi al ruolo genitoriale, cui spetta l'accortezza di controllare le spese dei figli» ha spiegato il presidente della seconda commissione, Alberto Locatelli. Ora la discussione passerà alla prossima seduta del consiglio per definire i dettagli».

GIOCO & GIOCHI » NEWSLOT & VLT

DALLE SLOT ALLE VLT: NON C'È PACE PER I COMUNI "ANTIGIOCO"

Si moltiplicano, giorno dopo giorno, le amministrazioni comunali che dichiarano guerra al gioco, limitando con apposite ordinanze l'apertura di nuove [sale giochi](#) o l'orario di accensione delle slot installate nei pubblici esercizi. Tutto questo, a detta delle amministrazioni, per porre un freno alla diffusione del gioco sul territorio e tutelare le fasce più deboli della popolazione. L'argomento è ora quanto mai di stretta attualità, se si considera che a breve faranno capolino nei locali dedicati le [Videolottery](#), le nuove e accattivanti macchine da intrattenimento con vincite in denaro dalle vincite da sogno. Cosa faranno a quel punto quei Comuni che avevano dichiarato guerra al gioco e, soprattutto, alle New Slot?

Oltretutto, [con la circolare del 16 giugno scorso](#), [AAMS](#) ha messo i puntini sulle 'i' nella corsa alle licenze per le sale giochi dedicate alle Videolotterie. Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 88 del [Tulps](#), infatti, non presuppone alcuna verifica di compatibilità urbanistica, ma soltanto edilizia. In fatto di Vlt, lo Stato dunque, mette di fatto in un angolo i Comuni.

TORRIGIANI (EMPOLI): "PREOCCUPA LA FILIERA CORTA"

"Se le premesse dell'avvento delle Vlt sono queste, non è superfluo ricordare che, ancora una volta, lo Stato si limita a promuovere ed implementare l'offerta del gioco d'azzardo, senza curarsi minimamente delle ricadute negative sulla popolazione, specialmente sulle fasce più deboli della stessa", spiega l'assessore alla Città Sicura del Comune di Empoli Filippo Torrigiani, noto per la sua crociata contro il gioco condotta sul territorio empolesse. "Ancora una volta si 'snobba' l'articolo 47 della Costituzione che, al primo capoverso, recita: '*La Repubblica incoraggia e tutela il*

risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito'. Con l'avvento delle nuove macchine le ricadute sulle persone e sulle famiglie, già fortemente penalizzate dalla crisi, potrebbero essere rilevanti". "In buona sostanza - evidenzia l'assessore - si vuol dare vita ad una sorta di 'filiera corta' (Stato, Questure e sale dedicate) che in definitiva 'snobba' e by passa i poteri dei Sindaci. Di questo sarebbe opportuno interessare, ad esempio, l'Anci nazionale".

"Ho appreso inoltre che alcuni Comuni si stanno muovendo per anticipare l'avvento di queste sale, attraverso la modifica dello strumento urbanistico. Questa potrebbe essere un'ipotesi da valutare. Resta tuttavia lo strumento parlamentare sul quale si può lavorare: stimolare e sensibilizzare i nostri parlamentari affinché si approvino misure concrete da attuare in materia di gioco d'azzardo. Per ora non ci resta che aspettare di avere qualcosa di più concreto per fare delle valutazioni oggettive al riguardo".

DALLA VECCHIA (PADOVA): "CI MUOVEREMO NEI LIMITI A NOI CONSENTITI"

Anche il Comune di Padova, dove da qualche mese è entrato in vigore un regolamento che limita l'apertura di sale giochi, sta prendendo in esame la novità delle Vlt: "Abbiamo attuato un'ordinanza che impone dei limiti ragionevoli per l'apertura delle sale giochi. Sappiamo dell'avvento delle nuove Videolottery, macchine più aggressive delle slot, in grado di far vincere cifre decisamente più alte", spiega l'assessore al commercio Marta Dalla Vecchia. "Per il momento non possiamo far altro che muoverci nei limiti di quello che ci è consentito fare a livello comunale per porre un freno al gioco. Aspettiamo che le macchine arrivino nei locali dedicati e poi faremo le nostre valutazioni".

TRANCASSINI (LEONESSA): "L'ULTIMA FRONTIERA DELLA VERGOGNA"

Decisamente più battagliero il sindaco di Leonessa (Ri) Paolo Trancassini, uno dei comuni 'pionieri' nella lotta al gioco pubblico. Mesi fa fece discutere l'ordinanza con cui obbligava lo spegnimento delle slot nei locali del piccolo comune reatino. "L'avvento delle Vidolottery non è altro che l'ultima frontiera della vergogna", afferma Trancassini. "Lo Stato non fa solo un danno economico per le tasche degli italiani, ma provoca innanzitutto un danno sociale. Chi gioca tende ad isolarsi, e se da una parte lo Stato promuove il concetto di gioco legale e sicuro, dall'altra non fa altro che moltiplicare modalità di gioco sempre più pericolose, per le tasche e per la società. Non so se a Leonessa arriveranno le nuove macchine, per ora attendiamo il loro debutto prima di intervenire. In ogni caso continuerò la mia battaglia contro la proliferazione del gioco sul territorio comunale, a costo di subire ricorsi al Tar".

Elisa Di Mattia - 28/06/2010 - 15:43

- » **SALE VLT: LO STATO "BATTE" I COMUNI UNO A ZERO**
- » **BOMBI: APRIRE UNA SALA GIOCHI IN UN PUBBLICO ESERCIZIO**